



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEI DEHORS



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del

INDICE

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 -Tipologie e caratteristiche dei dehors

Art. 3 - Limiti per l'installazione di dehors

Art. 4 - Attività svolte nei dehors

Art. 5 - Procedimento per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors

Art. 6 - Durata della concessione e canone

Art. 7 - Modalità di gestione delle strutture ed orari di somministrazione

Art. 8 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

Art. 10 - Manutenzione dei dehors

Art. 11 - Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Art. 14 - Disposizioni applicabili alle attività esercitate all'aperto nei dehors insistenti su aree private

Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù d'uso pubblico per l'installazione di dehors, nonché, al fine di limitare possibili fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, le limitazioni d'esercizio delle attività esercitate in aree all'aperto attigue agli esercizi di somministrazione.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o su suolo privato gravato di servitù d'uso pubblico, in prossimità d'attività autorizzate a somministrare alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche.
3. Per "Amministrazione Comunale" s'intende il Comune di Cento.
4. Con il termine "suolo pubblico" s'intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù d'uso pubblico.
5. Per "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico" s'intende il vigente regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 -Tipologie e caratteristiche dei dehors

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: altri tipi di copertura diversi dalle tipologie 4 e 5 (es. capanno, padiglione, doppia cappottina ecc.);
2. I materiali degli elementi costituenti i dehors (tavoli e sedie) e le strutture in pedana (teli coperture ecc) devono essere realizzate in materiale lavabile e sanificabile e dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:
 - a) **Coperture:** dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto di legno, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute, con teli (gazebo), con tende, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. Indipendentemente dalla struttura realizzata devono garantire la protezione da eventuali contaminanti/imbrattamenti dell'alimento dal punto di uscita dal locale al punto di somministrazione /consumo e pertanto dovranno essere poste in aderenza agli edifici o ad essi adeguatamente collegati.Su parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio possono essere ammesse strutture innovative non sopra comprese. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato. Sono vietati i teli che presentano materiale plastico in vista, che riflettono la luce e non presentino superficie opaca (punto 82 dell'art. 6 delle integrazioni al Regolamento Edilizio per il Centro Storico di Cento). I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Nelle aree del centro storico o soggette a vincolo paesaggistico o monumentale, le colorazioni delle coperture dovranno essere del tipo tradizionale e prive di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio. Sono ammesse eventuali scritte o marchi sul telo, se posti sulla fascia di finitura, con caratteri di altezza massima di 15 cm. (punto 83 dell'art. 6 delle integrazioni al Regolamento Edilizio per il Centro Storico di Cento).



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del

Le strutture portanti delle coperture a protezione dei dehors, devono avere un'adeguata altezza tale da consentire il passaggio dei pedoni e comunque non inferiore a 2,10 m. dal piano di calpestio, i volant non devono essere posti ad un'altezza inferiore a m. 1,90 dal piano di calpestio.

b) **Tavolini e sedie:** Nelle aree del centro storico (Zona A) o nelle aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale, dovranno essere in metallo, non lucido, o in legno. Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro. Le sedute ed i piani dei tavolini potranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tinto con colori naturali scuri, le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui.)

c) **Pedane:** dovranno essere realizzate con struttura modulare rimovibile; è ammesso l'utilizzo di strutture modulari metalliche sormontabili. Le stesse devono essere realizzate in modo da permettere la pulizia periodica nella parte coperta sottostante, evitare pertanto di sigillarle per evitare la formazione di nidi di insetti e altri animali (topi). Inoltre le pedane non devono essere poste sopra ai tombini.

d) **Parapetti:** le protezioni, quali piante in vaso, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti, dovranno avere un'altezza massima di Mt. 1,20. Le vetrate dovranno avere un'altezza massima di Mt. 1,70. Nelle aree del centro storico e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, dovranno essere realizzate con struttura di legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non previsti dai punti precedenti

e) **Fioriere:** dovranno essere di altezza massima 80 cm in ogni caso non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte

f) **Riscaldatori:** sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

g) **Luci ed impianto elettrico:** l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 67. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della Lg. Nr. 46/90 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle aree del centro storico o di particolare pregio, non è ammesso l'utilizzo di tubi fluorescenti.

Art. 3 - Limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione dei DEHORS è consentita sia alle attività di somministrazione al pubblico alimenti e bevande (autorizzate ai sensi della LR 14/03) che alle attività dove è ammesso il consumo di alimenti/bevande sul posto (L. 248/2006 art 3 lettera f) bis). In entrambi i casi le attività, attraverso l'installazione dei dehors, devono sempre rispettare la normativa igienico sanitaria.

2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

3. Al fine di consentire il transito pedonale, l'occupazione dei marciapiedi, in centro abitato, così come previsto dall'articolo 20 del Codice della Strada, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Per occupazioni riguardanti marciapiedi, nelle aree del centro storico o di particolare pregio in deroga a quanto sopra stabilito, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del
raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco. Si stabilisce un ingombro massimo dell'occupazione su carreggiata di larghezza mt 2,40 x lunghezza mt. 9,00 (ovvero due posti auto) con una tolleranza del 10 %, fatta salva la possibilità di prescrivere un ingombro minore ove non sia rispettato il limite minimo per il passaggio dei mezzi di soccorso di cui al precedente periodo.

6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite nel Regolamento del Codice della Strada a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

8. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1, di cui al precedente art. 2, comma 1.

9. L'installazione di dehors è consentita sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) e sulle strade locali interzonali, così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Per quanto riguarda le strade di tipo C le installazioni sono consentite purché sia garantita la sicurezza della circolazione stradale anche prescrivendo particolari misure di sicurezza e segnalazione visiva

10. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) nell'intero territorio comunale è limitata a 2 posti auto salvo che tale superficie non determini una riduzione degli standard inferiore al minimo stabilito dalle norme urbanistiche.

11. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4, 5 di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Attività svolte nei dehors

1. I dehors non devono essere adibiti ad uso improprio; L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione alimenti e bevande per le sole attività autorizzate ai sensi della LR 14/03. La somministrazione è invece vietata per le attività per le quali è ammesso il solo consumo di alimenti e bevande (nel rispetto della L. 248/2006 art 3 lettera f) bis). In quest'ultimo caso l'area di dehors si configura come sola "area di sosta".

2. Al fine di evitare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, nei dehors è vietato lo svolgimento di trattenimenti musicali nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora dalle ore 14 alle ore 16,00 e dalle ore 23,30 alle ore 09,00 del giorno successivo.

3. Nei dehors è vietato l'uso di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento dalle ore 14 alle ore 16,00 e dalle ore 23,30 alle ore 09,00 del giorno successivo

Art. 5 - Procedimento per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di Dehors

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda all'ufficio comunale competente, da parte del titolare dell'attività di somministrazione. La domanda deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal Comune e corredata dalla documentazione atta a comprovare le



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del
caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, come definite dal precedente art. 2.

2. Qualora la richiesta di nuova concessione o di rinnovo sia relativa a tipologie di dehors già autorizzate secondo il presente Regolamento, e non siano intervenute variazioni, la documentazione che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono dette tipologie, già agli atti del Comune, è sostituita da autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari e che non sono intervenute modifiche rispetto alla concessione precedente.

- L'istruttoria è curata dal competente Settore comunale che provvederà all'acquisizione dei pareri obbligatori resi dai seguenti servizi: Polizia Municipale, Sportello Unico per l'Edilizia, Sportello Unico per le Attività Produttive
- Il rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors è subordinata all'ottenimento del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio quando le caratteristiche e tipologie dei dehors non sono quelle comprese nel precedente art. 2 e che non sono state precedentemente autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- Per quanto concerne il termine per il rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors si applicano le norme del vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 - Durata della concessione e canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - dehors stagionale: per un periodo complessivo inferiore all'anno solare.
 - dehors continuativo: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione dell'occupazione del suolo pubblico e/o permesso di costruire.

Per i dehors esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 13

In tutti i casi l'installazione è soggetta al pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico.

2. La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura, va presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione sulla base di una semplice domanda. L'autorizzazione è legata all'attività principale connessa, cessata la qual è automaticamente revocata e la struttura deve essere rimossa definitivamente. Per i dehors continuativi posti all'interno della zona denominata Cento Città d'Arte, il rinnovo della concessione potrà essere rilasciato purché il titolare dell'esercizio cui è annesso il dehors presenti una dichiarazione di permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.
3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo al completo ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione dei dehors, addebitando le spese all'esercente.

Art. 7 - Modalità di gestione delle strutture ed orari di somministrazione

1. Al fine di prevenire fenomeni di disturbo, l'attività di somministrazione svolta nei dehors deve cessare nel rispetto delle ordinanze comunali vigenti per tipologia di attività. Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande autorizzate ai sensi della LR 14/2003, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi alle ore 02,00 e negli altri giorni alle ore 01,00; nei giorni di venerdì, sabato e



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del prefestivi deve essere interrotto l'utilizzo dell'area occupata con i dehors entro le ore 02,30 mentre negli altri giorni entro le ore 01,30.

2. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione dell'utilizzo dell'area occupata con i dehors:
 - tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato;
 - gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi o rimossi;
 - le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte;
 - dovrà essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 6.
3. Quanto previsto al precedente comma 2 dovrà essere osservato anche in caso di chiusura per ferie dell'esercizio o per sospensione dell'attività di somministrazione.

Art. 8 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati i dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, interventi per la realizzazione e l'allestimento di fiere, eventi, od altre manifestazioni promosse dal Comune, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario s'impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato, provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. In alternativa il Comune, indica direttamente nella concessione il periodo nel quale il dehors deve essere rimosso (ad es. Fiera di Cento, Carnevale di Cento, Giorno di svolgimento del mercato)

Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare della concessione.
2. Per i danni arrecati al demanio e al patrimonio comunale, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito, richiedendone il risarcimento secondo le forme di legge, oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Prima del rilascio della concessione dovrà essere prodotta copia di polizza RCT a copertura dei rischi derivanti dall'attività dei dehors.

Art. 10 - Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza nel termine assegnato, revoca la concessione ed ordina la rimozione dei dehors addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.

Art. 11 - Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. La concessione è sospesa:
 - a) per un minimo di un giorno e fino all'adeguamento quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b) da 1 a 5 giorni in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 7
2. La concessione è revocata, previa diffida, quando:



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del

- a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nei dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico nei termini e secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1; per reiterazione s'intende la commissione della terza violazione della stessa specie nell'arco di 24 mesi.

Art. 12 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 16 della Legge 15/07/2009 nr. 94 .
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lg. 18/08/2000, n. 267, fatta salva la possibilità dell'adozione delle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi
4. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo del permesso è applicata una sanzione amministrativa di € 250,00

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. I titolari di concessione in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla data di scadenza della concessione stessa, dovranno presentare, entro il 31/01/2010 una domanda di rilascio di nuova concessione secondo le nuove tipologie previste dall'art. 6 comma 1 (stagionale o continuativo). Il termine per l'adeguamento delle strutture a quanto prescritto nel presente Regolamento, è fissato al 30/04/2010.
2. In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione (subingresso), il subentrante avrà diritto alla voltura anche della concessione esistente, previa presentazione di apposita domanda.

Art. 14 - Disposizioni applicabili alle attività esercitate all'aperto nei dehors insistenti su aree private

1. Al fine di limitare il disturbo della quiete pubblica, alle attività svolte all'aperto nelle aree private occupate da dehors di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e di circoli privati



COMUNE DI CENTO

Allegato "A" alla deliberazione nr. Del autorizzati alla somministrazione, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 7 del presente regolamento.

2. L'interruzione dell'utilizzo dell'area privata occupata da dehors di cui all'art. 7 potrà essere effettuata anche mediante l'impiego di misure atte ad impedire l'accesso degli utenti all'area stessa.

Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle disposizioni del vigente Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni .